

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 7/2024

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Cons.	Roberto Bucchi	(Presidente f.f.)
Gen.	Ugo Marchetti	(componente)
Cons.	Claudio Guerrini	(componente relatore)

riunitosi in videoconferenza da remoto mediante applicazione Google Meet il giorno 6 febbraio 2024 con l'assistenza del segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare di cui al repertorio n. 36/23, instaurato dalla Procura Federale nei confronti del Sig. TAGLIENTE Vito (licenza di conc./cond. n. 243413).

FATTO

I. La Procura Federale ha deferito il licenziato Sig. Vito Tagliente contestandogli la commissione dell'infrazione "*sigillo su turbina non presente e mancanza fiche di omologazione sulla vettura*" nell'ambito della gara 49° Alpe del Nevegal.

Precisa che, in relazione all'indicata irregolarità tecnica, il licenziato è già stato sanzionato, per gli effetti incidenti sullo svolgimento della gara, con la decisione n. 8 adottata dal Collegio dei Commissari Sportivi (in sigla: CC.SS.) preposto alla competizione ai sensi dell'articolo 128, lett. C) del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), mentre, per gli effetti conseguenti sul passaporto tecnico, è stato altresì già destinatario di un procedimento instaurato presso gli organi di Giustizia sportiva.

Evidenzia quindi che la regolarità delle verifiche compiute sulla vettura non è mai stata messa in discussione dal licenziato stesso, il quale peraltro non ha svolto alcuna attività difensiva nella fase istruttoria propedeutica al presente procedimento.

Conclude pertanto affermando l'avvenuta violazione dell'art. 7 RSN con specifico riferimento all'art. 128, lett. C), RSN e chiedendo l'applicazione nei confronti del licenziato della sospensione delle licenze per mesi tre e di un'ammenda pari a euro 500,00 (cinquecento,00).



II. All'udienza di discussione, sono presenti, mediante collegamento da remoto, l'Avv. Giovanna Mazza per la Procura Federale, il licenziato deferito Sig. Vito Tagliente e il difensore del medesimo Avv. Marco Giuseppe Baroncini.

Il rappresentante della Procura Federale si riporta all'atto di deferimento, insistendo per l'applicazione delle sanzioni richieste.

Il difensore del deferito, richiamando gli artt. 128, lett. C) e 216-bis, lett. D), RSN, afferma che, per la fattispecie di irregolarità sportiva oggetto di giudizio, le conseguenze sanzionatorie sarebbero state definitivamente fissate con la decisione n. 8 dei CC.SS. nella quale è stata applicata la sanzione della esclusione da Gara 1 e Gara 2 e non quella della esclusione con proposta di deferimento alla Procura Federale. Chiede pertanto che il Tribunale Federale, per non incorrere nella violazione del principio del *ne bis in idem*, pronunci una sentenza di non luogo a procedere o dichiari l'improcedibilità del deferimento per mancanza della condizione necessaria della previa proposta da parte dei CC.SS.

Concesse le repliche, in cui di entrambe le parti confermano le rispettive posizioni, la causa viene quindi trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1. In via preliminare, occorre prendere in esame l'eccezione formulata in udienza dalla difesa del licenziato incolpato, la quale lamenta la sussistenza di un vizio procedurale originario nell'azione disciplinare della Procura Federale in quanto promossa senza una previa proposta di deferimento adottata dai CC.SS. ai sensi dell'art. 128, lett. C), RSN. In base a tale norma, secondo il difensore, avendo la decisione definitiva (in quanto non appellata) dei CC.SS. applicato, per l'irregolarità sportiva contestata, la sola sanzione della esclusione dalle gare e non quella della stessa esclusione con proposta di deferimento alla Procura Federale, a quest'ultima difetterebbe il potere di deferire il medesimo licenziato con riferimento allo stesso fatto dinanzi al Tribunale Federale, considerato anche che l'adozione di una nuova pronuncia da parte di tale organo giudicante si porrebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*.

La tesi non può essere condivisa in quanto chiaramente smentita dalla normativa regolamentare vigente.

Ed invero, occorre osservare che, in base all'art. 44, comma 3, del Regolamento della Giustizia Sportiva ACI (RGS), il Procuratore Federale può in linea generale acquisire le notizie di illeciti anche di propria iniziativa oltre che riceverle da altri soggetti. Al Procuratore Federale, pertanto, l'ordinamento sportivo conferisce, in coerenza con il carattere esclusivo (art. 44, comma 1, RGS) e officioso (art. 44, comma 2, RGS) dell'azione disciplinare, un potere di indagine per l'accertamento di illeciti sportivi aventi rilievo disciplinare il cui esercizio è svincolato da qualunque subordinazione a presupposti o condizioni esterne o a valutazioni

compiute da altri soggetti anche facenti parte dello stesso ordinamento.

Tale regola di principio non subisce deroga neanche nell'ipotesi specifica della remissione di un caso da parte dei Commissari Sportivi o del Giudice Sportivo, contemplata espressamente dallo stesso art. 44, comma 3, RGS. Ciò risulta chiaramente in base al rinvio operato dalla stessa disposizione all'art. 228 RSN. Tale ulteriore norma, infatti, se per un verso fornisce conferma della possibilità per i Collegi di Commissari Sportivi di proporre all'Ufficio del Procuratore Federale l'attivazione di un procedimento disciplinare per l'adozione di sanzioni che non rientrano nelle loro facoltà, per altro verso fa altresì salva letteralmente *“la facoltà della Procura di adottare un provvedimento di deferimento anche nel caso in cui i Commissari Sportivi, pur non avendo fatto espresso rinvio nella loro decisione alla necessità di adottare provvedimenti ulteriori, hanno poi trasmesso la predetta decisione alla Procura”*.

Ed è proprio quest'ultima circostanza che ricorre nella fattispecie in esame. Infatti, se è vero che nella propria decisione n. 8 adottata il 6.8.2023 al termine delle gare i CC.SS. non hanno previsto la formulazione della proposta di deferimento alla Procura Federale, è però altrettanto vero che gli stessi CC.SS. hanno successivamente inviato tale decisione all'odierno organo requirente in data 9.8.2023, tra l'altro specificando che trattavasi di pronuncia contenente l'accertamento di irregolarità sportive.

A quel punto, la Procura Federale ha avuto pieno titolo per valutare se l'illecito sportivo commesso dal licenziato e già sanzionato dai CC.SS. nei limiti dei loro poteri poteva avere rilievo anche sul piano disciplinare e, poi, per incardinare il procedimento di deferimento dinanzi al questo Tribunale Federale competente in materia.

Per quanto esposto,, dunque, l'eccezione in questione deve essere rigettata.

2. Nel merito, l'incolpazione formulata nei confronti del licenziato Sig. Vito Tagliente è fondata.

Risulta comprovata l'obiettiva verifica del fatto addebitato, consistente nella assenza del sigillo sulla turbina della vettura del deferito, rilevata al termine della gara in questione unitamente alla mancanza della *fiche* di omologazione TCR a bordo vettura. Tale è l'esito, non confutato in alcuna sede dal Sig. Tagliente Vito, delle verifiche tecniche ordinate dal Collegio dei Commissari Sportivi ed eseguite sulla sua vettura al termine della gara.

Detta circostanza si pone in palese contrasto con la lettera dell'art. 6.1 del Regolamento Tecnico TCR 2023 (TCR Technical Regulations) secondo cui *“Only sealed engines by the manufacturers are eligible for TCR Events”*.

Per quanto qui interessa nei suoi rilievi disciplinari, dunque, la condotta dell'incolpato si connota per dar luogo ad una violazione dell'art. 7 RSN, nella parte in cui prevede che i titolari di licenza sono tenuti ad osservare anche i Regolamenti



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

di Settore delle varie discipline.

Relativamente alla tipologia e alla misura delle conseguenti sanzioni da comminare, per il caso specifico questo Tribunale Federale ritiene congrua e conforme al criterio di proporzionalità in rapporto alla gravità dell'infrazione l'applicazione della sola sanzione pecuniaria richiesta nell'atto di deferimento. Ciò in quanto l'ulteriore sanzione della sospensione della licenza invocata dalla Procura Federale, appare eccessivamente afflittiva tenuto conto che, per la medesima fattispecie di irregolarità sportiva, al sig. Vito Tagliente è già stata inflitta dal Giudice Sportivo la sospensione del passaporto tecnico, di per sé già impeditiva della possibilità di esercitare l'attività sportiva.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Vito Tagliente (lic conc/cond 243413) responsabile della incolpazione ascrittagli e gli applica l'ammenda di € 500.

Così deciso, in videoconferenza, il 6 febbraio 2024.

L'ESTENSORE  
*(Claudio Guerrini)*

IL PRESIDENTE f.f.  
*(Roberto Bucchi)*